Rassegna Stampa Odierna

A.G.S.I.

13-07-2020

MINENNA (DIR. GEN. ADM): "GARANTIAMO IL FORTE IMPEGNO DI ADM PER ASSICURARE LEGALITÀ E TRASPARENZA NEL SETTORE DEI TABACCHI ED IN QUELLO DEI GIOCHI"

(AGIMEG - 13/07/2020)

Si è tenuto a inizio mattinata l'open hearing dedicato al contrasto dell'illegalità nel settore dei tabacchi e delle sigarette elettroniche. La necessità di definire azioni volte a prevenire e contrastare condotte illecite, tutelando così l'intero settore ha visto tutti gli stakeholders convenire sull'esigenza di un'Agenzia delle Dogane e Monopoli sempre più presente e centrale nell'azione di contrasto all'illegalità. A conclusione dei lavori, il Direttore Generale Minenna ha garantito il forte impegno di ADM per assicurare legalità e trasparenza nel settore dei tabacchi, così come nel settore dei giochi. All'incontro hanno partecipato, a fianco del Direttore Generale, i dirigenti responsabili delle Direzioni Territoriali dell'Agenzia e i rappresentanti di numerose associazioni e realtà produttive del settore che hanno tutte plaudito alla creazione del nuovo canale di comunicazione e di ascolto aperto da ADM.

CDS CONFERMA LIMITI AL GIOCO DI ROMA: 'TUTELATI PRIMARI INTERESSI PUBBLICI'

(GIOCONEWS - 13/07/2020)

Il Consiglio di Stato conferma i limiti orari al gioco del Comune di Roma, ribadendo che l'intesa sul riordino siglata in Conferenza unificata del 2017 non ha 'valore cogente'.

Nuova conferma per l'ordinanza oraria sul gioco varata dal Comune di Roma nel 2018.

Il Consiglio di Stato ha infatti respinto l'appello di un concessionario per la riforma della sentenza del Tar Lazio che due anni fa ha bocciato il ricorso diretto a far valere la violazione dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata Stato – Regioni – Enti locali.



Con la sua sentenza, il Consiglio di Stato ribadisce che l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni e Comuni non ha "efficacia cogente", in quanto non ancora recepita da alcun atto normativo, e conferma integralmente la sentenza di primo grado, per il mancato rispetto dell'orario di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento, fissato "dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 18,00 alle ore 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi", con ulteriore previsione di obbligo di spegnimento degli stessi "tramite l'apposito interruttore elettrico" nelle ore di sospensione del funzionamento, durante le quali, inoltre, dovevano essere mantenuti "non accessibili". I giudici sottolineano: "Quanto allo spegnimento degli apparecchi con conseguente scollegamento dalla rete telematica, è evidente che, per il principio di non contraddizione che governa l'ordinamento, non potrebbe qualificarsi inadempimento ad un obbligo convenzionale il rispetto di una prescrizione imposta da un'ordinanza comunale. Occorrerà, dunque, por mano alla disciplina convenzionale al fine di rendere omogenee le previsioni, considerato che, come in precedenza chiarito, le prescrizioni contenute nell'ordinanza sono rivolte alla tutela di primari interessi pubblici.

Quanto al secondo profilo, l'inaccessibilità imposta dall'ordinanza può essere agevolmente garantita mediante l'apposizione di un cartello di divieto ovvero attraverso un nastro delimitativo dell'area del locale nella quale sono posizionati gli apparecchi e, per questo, non può dirsi imposizione impraticabile ovvero eccessivamente gravosa".

BELLUNO. CONSIGLIO DI STATO: SÌ AI BANCOMAT TRA I LUOGHI SENSIBILI AL GIOCO PER RISCHIO LUDOPATIA (PRESSGIOCHI – 13/07/2020)

La ludopatia rappresenta oggi una forma diffusa di svilimento della dignità personale dei "ludopatici", sicché la distanza prescritta tra la sala giochi e uno sportello bancomat è solo un ulteriore mezzo per evitare che l'occasione del prelievo sia facilmente colta dal soggetto ludopatico per continuare o aggravare la sua condizione sociale, personale e patologica: tutto questo, proprio in ossequio ai principi limitativi della iniziativa economica privata che l'art. 41 Cost. stabilisce, primo tra essi la "dignità umana".

Deve concludersi nel senso di non ritenere irragionevole né sproporzionato imporre limitazioni ad attività economiche riconosciute scientificamente pericolose alla salute, o comunque tali da incidere negativamente sulla dignità umana, già assai colpita dai soggetti ludopatici proprio perché non si tratta di introduzione di divieti generalizzati, ma di regolamentazione in corrispondenza di luoghi particolari.



Così Palazzo Spada accogliendo il ricorso del Comune di Belluno ha riformato la sentenza del Tar Veneto del 10 aprile 2019 nella quale si discuteva l'iserimento o meno dei bancomat tra i luoghi sensibili previste dall'amministrazione comunale.

DL RILANCIO, DOSSIER SERVIZIO BILANCIO: "PRELIEVO SCOMMESSE, IN CASO DI RIDUZIONE QUOTA CHIARIRE POSSIBILI RIPERCUSSIONI SU IMPEGNI ASSUNTI DA ORGANISMI ASSEGNATARI" (JAMMA – 13/07/2020)

"Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport. La finalità della disposizione è di fronteggiare le conseguenze economiche gravanti sui "soggetti operanti nel sistema sportivo" a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza da COVID-19.

Il comma 2 stabilisce che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5% del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo – sia on-line, sia tramite canali tradizionali – come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sul Fondo. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020, e 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 3 prevede che i criteri di gestione del Fondo sono determinati con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. La RT evidenzia che per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, la norma prevede che una quota della raccolta delle scommesse sportive viene destinata sino al 31 luglio 2021 al "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni



dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del fondo di cui al comma 1.

Ribadisce che per gli anni 2020 e 2021, il livello di finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è stabilito nella misura annua dello 0,5 per cento sul totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata periodicamente dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 – che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato ed acquisita all'erario – e, comunque, nel limite massimo 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021. Tali importi sono stati determinati prendendo a riferimento il totale della raccolta di cui trattasi riferito all'anno 2019, ammontante a circa 10,4 miliardi di euro.

Per espressa previsione normativa, il predetto livello di finanziamento del Fondo è stabilito al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Ne consegue che la norma non introduce alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Ad ogni modo, prendendo atto dalla circostanza che il meccanismo di finanziamento prevede per gli anni 2020 e 2021 che, qualora l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale prevista risulti inferiore alle somme iscritte nel Fondo (40 nel 2020 e 50 milioni nel 2021), debba essere corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630, della legge n. 145/2018, che concorre a finanziare l'attività sportiva andrebbe chiarito se l'utilizzo in parola sia suscettibile di riflettersi su programmi di spesa e impegni già assunti da parte degli organismi assegnatari".

E' quanto si legge nella nota di lettura del Servizio Bilancio del Senato in merito al Decreto Rilancio, con particolare riferimento al prelievo sulle scommesse per alimentare il fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale.







